

de reglar doursurus la loro futura unione, di-  
chiarando anzitutto di adottare il regime dotale,  
questa come è prescritto dal Codice Civile. —

Lo sposo il suddetto Leonardo Cristò, volendo  
convenire al buon senso e orteguò del suddetto fu-  
turo matrimonio, costituisce in dote alla referita  
sua figlia Pellegrina accettante e per essa accettante  
il di lei futuro sposo: —

1.<sup>o</sup> tanti oggetti di biancheria stivati da una parte  
valto d'assole del valore di lire trecento cinquantanta  
(L. 350), con espresse d'incaricazione che la stessa ne pro-  
duce la vendita verso il futuro sposo, il quale  
fin d'ora si riconosce debitore del prezzo dato ed  
attribuito ai predetti oggetti di biancheria, che si ri-  
terranno in deposito nella casa univale col fatto  
della celebrazione del prossimo matrimonio. —

2.<sup>o</sup> una porzione di terra con ulivi e mandorli, sita  
in territorio di Ribera, contrada Alagone, dell'esten-  
sione di ore dieci e contrade trentasei, pari a un  
delli due dell'abolita unione, corda di comune ven-  
ti due e palmi due, confinante con terre di Santa  
Columba, con terre di Vincenzo Simonaro e con  
terre del sig. Giuseppe Cristò, del valore, agli effetti  
della tassa di registro, di lire quaranta, sita nel  
cortile fufficatto di Ribera all'art. 3271 sotto no.

me di Cristo Carmelo fu Pietro e Lucrezia Leonar-  
da, Scisive N. 1046 frazionato per miterini 594,  
coll' imperibile di L. 337. —

Soggetta alla fondazione e all'annuo canone enfiteu-  
tico, es deunto al sig. Duca di Bisogna. —

Del suddetto sposo di terra la suddetta Pellegrina  
Cristò avrà la proprietà e il materiale posses-  
so dal giorno della celebrazione del matrimonio  
di unione a tutte le relative attinenze ed neces-  
sari e da tale giorno essa si obbliga e per essa  
ne assicura obbligo il futuro sposo di pagare i cano-  
ni per i chirigianari.

Questo si obbliga di bene amministrare la re-  
perire dote e di farne la restituzione, quando ne  
sarà il caso, nei modi di legge, pari la futura sposa,  
autorizzata dal proprio padre, rinuncia all'ipote-  
ca legale che le spetterebbe in garanzia della sua  
dote e perciò le parte d'incaricazione ne detiene d'ac-  
corderla, liberandosi d'ogni responsabilità.

Stipulara il comparente Leonardo Cristò di non  
aver fatto altre precedenti donazioni alla pre-  
della sua figlia Pellegrina. —

È data ampia facoltà al futuro sposo Giusep-  
pe Columba di vendere col solo consenso della  
moglie e senza bisogno di alcuna autorizzazione

350  
40